



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI

Sezione del Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna

composta dai magistrati:

PRESIDENTE: Prof. Avv. Giuseppe Palumbi

CONSIGLIERE: Giorgio Longu

CONSIGLIERE: Nicola Leone

CONSIGLIERE: Maria Paola MARCIA

I° REFERENDARIO: Valeria Mistretta

I° REFERENDARIO: Michele Scarpa (relatore)

I° REFERENDARIO: Lucia d'Ambrosio

Nella camera di consiglio del 17 e 23.10.2007 ;

Visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7 , comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131;

Viste la richiesta di parere pervenuta dal Comune di Castiadas a mezzo nota prot. n. 7012/III/2 del 18.09.2007 a firma del Sindaco;

Vista l'assegnazione del parere al magistrato relatore con nota di assegnazione istruttoria n. 742/Pres. del Presidente della Sezione di Controllo acquisita a prot n. 590/III/14 in data 25.09.2007

Vista la nota prot. n. 644/III/3 del 29/09/2007
con cui il Magistrato istruttore, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Udito il relatore;

P R E M E S S O

Il Sindaco del comune di Castiadas chiede alla Sezione un parere, ai sensi dell'art.7. c.8 della legge n.131/2003, relativamente alla abrogazione tacita del DPCM 15.02.2006 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di modo che tra le cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art.1 c.562 l.n.296/2006 (l.f.2007) possano ricomprendersi anche quelle intervenute per mobilità all'interno del comparto.

Questioni preliminari:

a) ammissibilità soggettiva

La Sezione constata che la richiesta di parere, pur non provenendo da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, è ugualmente soggettivamente ammissibile in quanto promana da soggetto istituzionale rappresentativo degli interessi della collettività amministrata.

1.1. Questa Sezione ribadisce che il tenore testuale dell'art. 7.c.8 l.n.131/2003 non è prescrittivo e quindi non preclusivo per la Sezione di esaminare richieste di parere formulate direttamente dai comuni.

1.2. Tuttavia, la Sezione - anche recentemente - ha affermato l'importanza di attuare la norma che dispone in via ordinaria l'inoltro delle richieste di parere per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Questo perché – come chiarito nella giurisprudenza della Sezione - lo scopo della funzione consultiva intestata dalla legge alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti non è quello di offrire un servizio di mera consulenza di legittimità amministrativa a favore dei soggetti interni al sistema delle Autonomie, né dare risposte a quesiti specifici (mera consulenza amministrativa su singoli atti).

2.1. Lo scopo è quello di garantire al sistema delle autonomie una funzione consultiva al livello istituzionale.

Una funzione consultiva qualificata soggettivamente dalla natura della Corte – Organo-Istituzione indipendente e neutrale - data la natura e la collocazione costituzionale della Corte dei Conti.

Una funzione consultiva qualificata oggettivamente perché trattasi di consulenza a livello istituzionale sull'interpretazione di norme e non a livello tecnico sulla legittimità di singoli atti.

2.2. Infatti solo la collaborazione istituzionale – e non quella tecnica – è tale da poter orientare l'indirizzo del soggetto richiedente e dell'intero sistema delle Autonomie, e questo prescinde dalle concrete e contingenti vicende istituzionali dalle quali la richiesta di parere scaturisce.

3. Alla luce di quanto sopra esposto la richiesta di parere è ammissibile .

b) ammissibilità oggettiva

4. Come rilevato in precedenti pareri, l'autoqualificazione - il *nomen iuris* - non vincola questa Sezione che è chiamata a valutare *funditus* la corrispondenza della qualificazione rispetto allo schema di legge.

4.1. *A contrario e a fortiori* anche l'assenza di autoqualificazione non vincola la Sezione che è chiamata a verificare *funditus* se la richiesta di parere è utile a sostanziare quel rapporto collaborativo di ausilio istituzionale della Sezione regionale della Corte dei Conti nei confronti del sistema delle autonomie locali; ausilio che costituisce lo scopo perseguito dallo schema di cui alla legge n.131/2003.

4.2. Alla luce di quanto osservato, appare fin troppo evidente che la consulenza in oggetto deve garantire un effettivo rapporto collaborativo della Sezione regionale rispetto all'ente locale tale da consentire all'ente un'azione di autocorrezione e di orientamento utile per il futuro, anche rispetto a profili ermeneutico-applicativi di singoli istituti di contabilità e dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

5. Il parere richiesto pertanto è ammissibile oggettivamente perché contiene gli elementi oggettivi tali da soddisfare i requisiti di cui al punto n.4.

5.1. La richiesta di parere, infatti, è formulata in maniera generale ed astratta e - in adesione alla *ratio legis* della legge n.131/2003 - consente alla Sezione l'esplicazione di una funzione consultiva di natura generale che è utile non solo per l'Ente richiedente, ma anche per tutto il sistema delle Autonomie.

5.2. Inoltre il parere è *utiliter datum* perché si qualifica come un contributo istituzionale offerto all'Amministrazione richiedente, consentendole di orientare utilmente le proprie scelte per il futuro, dato che il parere non è riferito a vicende specifiche ed a fatti consolidati.

6. Pertanto il parere richiesto è ammissibile oggettivamente in conformità a quanto evidenziato al punto 5.

Fatto e Diritto

7. La questione posta dal Comune alla Sezione attiene a due distinti profili di analisi, in materia di spese per il personale degli enti locali.

7.1. Il primo profilo attiene al coordinamento tra fonti normative; specificamente l'Ente chiede alla Sezione se il DPCM 15.02.2006 debba ritenersi implicitamente abrogato.

7.2. Il secondo profilo - strettamente dipendente dal primo - attiene all'interpretazione dell'art.1 c.562 l.n.296/2006 (l.f.2007); specificamente l'Ente chiede alla Sezione se anche la mobilità all'interno del comparto concorra a determinare il monte delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla norma sopra citata.

8. In merito al quesito in 7.1. la Sezione ritiene, in base alla ricostruzione della normativa finanziaria, che il DPCM 15.02.2006, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, possa ritenersi implicitamente abrogato - e non solo semplicemente disapplicato con effetto *ex nunc* dal 01.01.2007 - per incompatibilità con l'art.1 c.557 della l.n.296/2006.

8.1. Quanto al quesito sub 7.2. la Sezione ritiene che – in forza dell'abrogazione implicita del DPCM 15.02.2006 (che pure riguarda anche i comuni sotto soglia del Patto di stabilità interno) anche la mobilità all'interno del comparto concorre a determinare il monte delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite delle cessazioni "complessivamente" intervenute nel corso dell'anno precedente.

9. Ad avviso di questa Sezione, il legislatore con l'art.1 c.562 l.n.296/2006 – in adesione al principio del coordinamento della finanza locale – definisce l'obiettivo programmatico del contenimento della spesa del personale dei comuni sotto soglia del patto di stabilità entro il limite della spesa del 2004 e – in adesione al principio dell'autonomia finanziaria dell'Ente locale – non ne indica modalità gestionali attuative.

9.1. In relazione alla definizione del criterio di calcolo per la determinazione dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art.1 c.562 l.n.296/2006, laddove dispone che "gli enti... possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno", supera l'impostazione vincolistica dell'art.5 c. 6 del DPCM 15.02.2006.

9.2. La *ratio legis* che ispira dell'art.1 c.562 l.n.296/2006 è completamente diversa da quella dell'art.1 c.93 e 98 l.n.311/2004, di cui il DPCM 15.02.2006 è decreto attuativo.

9.3. Pertanto, ai sensi dell'art.1 c.562 l.n. 296/2006, nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente devono ricomprendersi anche le cessazioni intervenute per mobilità.

9.4. E' evidente che una corretta procedura di calcolo della spesa del personale e del limite delle assunzioni impone - per omogeneità di calcolo – di calcolare la mobilità (costo ed unità) anche attiva dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento.

P.Q.M.

La Sezione, in relazione a quanto esposto in considerato, dichiara ammissibile la richiesta di parere in oggetto.

Nelle suesposte considerazioni ed osservazioni è il parere della Sezione del Controllo della Corte dei Conti della Sardegna.

La presente deliberazione viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al

Segretario Generale del Comune di Castiadas ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23.10.2007

IL PRESIDENTE
(Prof. Avv. Giuseppe PALUMBI)

IL RELATORE
(Michele Scarpa)

Depositata in Segreteria in data 23.10.2007

Il direttore della Segreteria
Dott.ssa Anna Maria FERRERO